

**I TRUSTS, GLI ATTI DI ASSEGNAZIONE DI BENI IN TRUST E LA CONVENZIONE DELL'AJA.
PARTE SECONDA: LE REGOLE GIURIDICHE OPERATIVE**

Alessio Reali - Ricercatore nell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza

c.c. art. 553

c.c. art. 2645-ter

c.c. art. 2901

L. 16-10-1989, n. 364, epigrafe

Il presente contributo, applicando i principi generali della Convenzione dell'Aja sui Trusts (CAT) delineati in merito al rapporto tra atti di assegnazione di beni in trust e atto istitutivo di trust, risolve, in ossequio alla disciplina della CAT, la *quaestio* della validità dei trusts auto-dichiarati maggiormente connessi con il diritto italiano. Poi, seguendo sempre regole operative universali, il contributo affronta ulteriori questioni domestiche da riferirsi alle norme della Convenzione, come, su tutte, quella della tutela dei legittimari del settlor, da risolversi, anche nell'ottica della CAT, ai sensi del diritto interno, e quella della tutela dei creditori del disponente, da decidersi, invece, di principio, in base alla legge regolatrice del trust e solo in *extrema ratio* secondo il diritto italiano.

Sommario: 1. L'art. 4 CAT e il caso del trust auto-dichiarato. - 2. I presunti ostacoli al riconoscimento del trust auto-dichiarato nel diritto italiano. - 3. Sulle singole *quaestiones* riferibili all'art. 4 CAT: capacità, successioni e tutela dei legittimari. - 4. Analisi di un'ulteriore *quaestio*, particolarmente rilevante, facente capo all'art. 4 CAT: il problema dell'azione revocatoria e della tutela dei creditori del settlor.

1. - Nella prima parte di questo saggio ⁽¹⁾ si è parlato del fatto che con la ratifica della Convenzione dell'Aja sui trusts sia stata introdotta la possibilità di riconoscere i trusts ⁽²⁾ (da considerarsi altresì negozi tipici, ai fini del diritto privato domestico) e della conseguente necessità di rivedere, alla luce di una peculiare convenzione di diritto internazionale privato, le regole giuridiche da applicarsi ai trusts maggiormente connessi all'ordinamento italiano.

In quest'ottica, si è poi proposto di rivolgere l'attenzione ai rapporti tra gli atti istitutivi di trust e gli atti di assegnazione/'conferimento' di beni in trust e sono stati infine indicati i principi stabiliti sul punto dalla Convenzione dell'Aja.

Principi che possono essere riassunti nella seguente affermazione: anche se in *common law* occorre, perché si possa parlare di valida costituzione di un *express trust* ⁽³⁾, che siano contestualmente posti in essere tanto l'atto istitutivo di trust quanto un negozio di assegnazione/'conferimento' di beni in trust ⁽⁴⁾, la disciplina (ed anche la validità) del negozio di 'conferimento' deve considerarsi esclusa dal campo di applicazione della Convenzione dell'Aja, ex art. 4 CAT ⁽⁵⁾, e deve essere sottoposta alla legge individuata dalle regole di conflitto del foro ⁽⁶⁾.

Ricordato ciò, e tenuto presente che gli atti "preliminari" di cui all'art. 4 CAT sono classificabili in tre *species* diverse, si deve segnalare che i principi di diritto appena riassunti possono, almeno di primo acchito, creare qualche problema, nel nostro ordinamento, nel caso della c.d. *self-declaration of trust*, che rappresenta, tra l'altro, uno schema costitutivo di trust fin qui molto utilizzato nella prassi ⁽⁷⁾.

Infatti, premesso che anche con riguardo al trust auto-dichiarato ci si muove sempre partendo dal presupposto, comunemente accettato e condiviso, che, pur non configurandosi alcun trasferimento di uno o più beni tra diversi soggetti, si deve comunque riconoscere l'esistenza di un atto dispositivo di diritti (sui beni da porsi in trust), rilevante ai fini della individuazione di un negozio giuridico a effetti traslativi ⁽⁸⁾, nell'ipotesi di una *self-declaration of trust* di fonte/'matrice' domestica nasce la seguente questione.

Se si ragiona nel solco del *rocket-launching process* elaborato dai redattori della Convenzione e si accetta che sia la legge di conflitto del foro (individuata dal giudice competente in base al proprio diritto internazionale privato) a dover disciplinare la validità, sia formale che sostanziale, della predetta *self-declaration of trust*, nella sua veste di negozio "preliminare" di trasferimento, allora bisogna prendere atto che:

a) se gli elementi più rilevanti della fattispecie (esclusi quelli previsti dall'art. 13 CAT) ⁽⁹⁾ sono collocati in Italia, le regole di conflitto del foro italiane conducono l'interprete domestico al diritto sostanziale italiano; e b) *a fortiori*, nel caso di un trust auto-dichiarato caratterizzato da una fattispecie integralmente italiana, stante il fatto che l'art. 4 CAT recita testualmente che "la Convenzione non si applica", la questione della sua validità deve essere sempre esaminata, da un interprete del nostro Paese, alla luce del diritto privato pre-convenzionale italiano. Il quale, però, non conosce, per suo conto, l'istituto del trust.

Sicché, in breve, muovendo da questi presupposti logico-giuridici, la costituzione di un qualsiasi trust auto-dichiarato di 'matrice'/fonte italiana dovrebbe essere sempre valutata ai sensi del diritto privato interno; e segnatamente, facendo ricorso alla tecnica dell'analogia e, per l'effetto, al richiamo della disciplina prevista dal Codice civile (e dalle leggi ad esso collegate) per tutti gli strumenti ad esso assimilabili.

Percorso sicuramente complicato, a causa della discutibile esistenza, nel nostro ordinamento, di istituti perfettamente analoghi al trust.

Per contro, invece, se, come da alcuni autori proposto, la questione della validità della medesima *self-declaration of trust* (intesa sempre nella sua veste di negozio di trasferimento) fosse da qualificarsi come non "preliminare", ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 CAT, il trust auto-dichiarato resterebbe assoggettato, ex art. 8 CAT, alla legge regolatrice del trust ⁽¹⁰⁾ (scelta liberamente dal disponente, ex art. 6, par. 1, CAT) ⁽¹¹⁾, la quale ammette pressoché universalmente la possibilità di istituire un trust anche in tale forma ⁽¹²⁾. Così, questo spiega perché coloro che si sono maggiormente adoperati per favorire la recezione del trust in Italia abbiano sempre sostenuto la tesi appena esposta, che conduce a limitare notevolmente la portata

dell'art. 4 CAT; mentre i commentatori internazional-privatisti della Convenzione dell'Aja sui *trusts* hanno tutti sempre affermato che, anche nell'ipotesi di una *self-declaration of trust*, configurandosi comunque l'esistenza di un negozio di trasferimento, la questione relativa alla sua validità debba essere risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 CAT ⁽¹³⁾.

Detto ciò, va evidenziato che in ogni caso non è sostenibile affermare - come fatto, viceversa, in alcune occasioni dalla giurisprudenza, perfino di legittimità - che la Convenzione contempli solo i *trusts* il cui scopo "è conseguito mediante la separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente e la loro intestazione ad altro soggetto" ⁽¹⁴⁾; e quindi, che la *self-declaration of trust* non sia, in generale, prevista dalla CAT e, di conseguenza, che essa sia, in quest'ottica, giuridicamente non riconoscibile in Italia, a prescindere da ogni altra considerazione.

Perché, invece, come testimonia tutta la letteratura specialistica, si deve considerare vera l'affermazione esattamente contraria, e cioè che la Convenzione dell'Aja sui *trusts* ricomprende (e con certezza), nella sua qualità di convenzione di diritto internazionale privato, anche la *self-declaration of trust* ⁽¹⁵⁾.

A questo punto, se si parte dall'indiscutibile presupposto appena illustrato, ne discende che la questione della validità di principio dei *trusts* di fonte o 'matrice' interna auto-dichiarati merita di essere affrontata osservando che il rinvio fatto dall'art. 4 CAT alla legge applicabile secondo le regole di diritto internazionale privato del foro, quando conduce all'applicazione del diritto privato (sostanziale) italiano, va riferito a quest'ultimo come modificato dalla legge di ratifica della Convenzione dell'Aja, che prevede, come si è visto, anche la possibilità di creare una *self-declaration of trust*.

Sicché, tale possibilità esclude che si possa valutare come invalido, in linea di principio, il *trust* auto-dichiarato, mentre ammette che rispetto al singolo caso di *self-declaration of trust* possano operare tutti i filtri e le barriere al riconoscimento dei suoi effetti che sono contemplati (anche con una certa abbondanza) dalla Convenzione stessa.

Infatti, il rinvio alla legge applicabile secondo le norme di conflitto del foro, qual è previsto dall'art. 4 CAT, è pur sempre un rinvio compiuto in funzione del programma di costituzione di un *trust* i cui effetti siano riconoscibili in base alla Convenzione stessa.

Pertanto anche in tema di *trusts* auto-dichiarati, in generale (ovverosia, facenti capo a fattispecie caratterizzate sia da elementi di fatto esclusivamente o maggiormente interni al nostro Paese, sia da elementi di fatto riconducibili anche o solo ad altri Stati), l'approccio dev'essere il medesimo, e fondato sulla logica che " *the better view is that the trust must still be launched by the settlor successfully converting himself into a trustee; but that once launched it then falls within the Convention*" ⁽¹⁶⁾.

2. - Raggiunta la conclusione sopra esposta, si deve però osservare che la comune propensione ad evitare in radice tutte le frodi, rendendo sempre invalido qualsiasi negozio che possa esserne il veicolo, ha condotto parte della nostra giurisprudenza di merito ad assumere un forte atteggiamento di contrasto nei confronti di tutti i vincoli di destinazione auto-dichiarati previsti dal nostro diritto privato e, in particolare, degli atti di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. ⁽¹⁷⁾. Atti di destinazione, i quali possono invece costituire il punto di appoggio per sviluppare un procedimento analogico che consenta di accogliere, in linea di massima, e salve le necessarie cautele del caso, la figura del *trust* auto-dichiarato, anche quando si debba fare rinvio al diritto italiano per valutare la validità dell'atto *de quo*.

L'atteggiamento negativo appena illustrato è la contropartita dell'incontrollato diffondersi, a suo tempo, sul nostro territorio, dei *trusts* auto-dichiarati di matrice interna che avevano *prima facie* uno scopo frodatario. Fenomeno della realtà operativa che del resto ha 'costretto', da un lato, il legislatore ad emanare norme come l'art. 2929-bis c.c. (sull'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito ⁽¹⁸⁾) e, dall'altro, ha indotto la giurisprudenza di merito a pronunciarsi, nell'anno 2015, su più di 15 procedimenti per azione revocatoria, ex art. 2901 c.c. e seguenti, concernenti *trusts* strettamente connessi al diritto italiano, auto-dichiarati e non ⁽¹⁹⁾.

Ricordato ciò, e detto che una discussione approfondita sul punto richiederebbe il riesame di disposizioni già altrove debitamente analizzate ⁽²⁰⁾, in questa sede ci si può limitare ad osservare quanto segue.

Da una parte, è certamente vero - come è stato opportunamente rilevato - che il *trust*, a seconda della funzione e degli obiettivi del caso, può rivelarsi sia un notevole mezzo di evoluzione del diritto, sia un pericoloso strumento di evasione, se non anche fraudolento ⁽²¹⁾. Peraltro va altresì aggiunto che anche con riguardo al solo 'genus' dei *trusts* auto-dichiarati deve ritenersi valida l'affermazione di principio, fatta per i *trusts* in generale, che sarebbe stato semplicemente anomalo, per uno Stato non-*trust* aderente alla Convenzione dell'Aja sui *trusts*, rifiutare integralmente, per il motivo indicato, il riconoscimento degli stessi *trusts*, al pari di quanto sarebbe anomalo rigettare l'intero diritto dei contratti, per la sola ragione che alcuni contratti involgono il perseguimento di scopi illeciti ⁽²²⁾. E l'anomalia dell'argomento basato sulla possibilità di frode che il paragone con il contratto pone in luce, diviene tanto più evidente ove si rifletta sul fatto, cui si è già accennato, che la Convenzione è perfettamente strutturata al fine di distinguere tra i vari usi del *trust* accettabili e quelli inaccettabili e per risolvere tutte le problematiche concernenti questi ultimi ⁽²³⁾.

Dall'altra parte, poi, le argomentazioni specifiche che sono state finora rivolte agli atti di destinazione auto-dichiarati, di cui all'art. 2645-ter c.c., per escluderne in via generale e preventiva l'ammissibilità o la validità ⁽²⁴⁾, con l'effetto non irrilevante di limitare in modo apodittico l'autonomia privata ⁽²⁵⁾, devono ritenersi tutte giuridicamente infondate.

In primo luogo, perché è alquanto discutibile l'asserzione che la disposizione in oggetto sia, piuttosto che una norma 'sugli atti', una norma 'sugli effetti' ⁽²⁶⁾; e in quanto tale, che essa non sia suscettibile di dar vita a un nuovo negozio giuridico (nello specifico, unilaterale). Questo quando, invece, pressoché tutta la dottrina che ha commentato il precetto di specie, nell'immediatezza della sua emanazione ed anche dopo, ha sempre qualificato l'art. 2645-ter c.c., a dispetto della sua criticabile collocazione sistematica, come un'indubbia disposizione di diritto sostanziale, fonte di un vincolo avente matrice quantomeno unilaterale ⁽²⁷⁾.

In secondo luogo, perché l'eccezione fondata sulla possibile violazione, da parte degli atti di destinazione auto-dichiarati, del principio della responsabilità patrimoniale del debitore, è un'eccezione meramente formale (28), in quanto fa leva su un'erronea interpretazione di detto principio, da ritenersi indiscutibilmente ancor oggi un principio di ordine pubblico, ma non più da intendersi quale espressione di una responsabilità patrimoniale di tipo 'universale' (29).

In terzo luogo, perché, come già espresso in passato, tra l'altro proprio in materia di *trust*, ma con effetti che possono tranquillamente dirsi di valore omnicomprensivo (e pertanto estensibili, *a contrariis*, anche agli atti ex art. 2645-ter c.c.), di per sé " *non costituisce ragione di inefficacia [del trust] la mera coincidenza soggettiva parziale [tra disponente e trustee], dovendosi semmai valutare, ai fini della compatibilità [di tale istituto] con i principi inderogabili del diritto italiano, se il disponente agisca con lo scopo di dare luogo a situazioni contrastanti con l'ordinamento nel cui ambito il negozio è destinato ad operare*" (30).

In conclusione, quindi, se si eliminano gli argomenti spuri, ci si avvede che la *quaestio* della valutazione della validità di principio dei *trusts* auto-dichiarati di 'matrice' interna ai sensi del diritto italiano, seppur dovuta, *sub* art. 4 della Convenzione dell'Aja sui *trusts*, non dovrebbe affatto condurre ad esiti incompatibili con la circolazione sul nostro territorio di questi strumenti giuridici (31).

Tale questione dovrebbe essere affrontata, in quanto imposta *ex lege*, in via propedeutica, e risolta in senso positivo, per i motivi appena riassunti, perché si possa poi procedere ad analizzare, nel merito, la possibile controversia di turno, seguendo, per l'occasione, anche con riguardo alla singola fattispecie di *trust* auto-dichiarato maggiormente connesso al diritto italiano (come per qualsiasi altro *trust* contraddistinto da elementi di fatto solo interni o esteri o internazionali), le norme della CAT necessarie all'uopo e, per l'effetto, le disposizioni di diritto sostanziale interno o straniero da esse richiamate (32).

3. - Accantonato il discorso sul *trust* auto-dichiarato in generale, va poi detto che alla procedura di *rocket launching*, di cui alla Convenzione, sono state ricondotte, sempre dalla dottrina comparatista ed internazionale-privatista, altre questioni che interessano i *trusts*.

Questioni tra le quali emerge quella della validità dello strumento tramite il quale il *trust* viene materialmente creato e, in particolare, del testamento, che è tra l'altro già espressamente richiamato dall'art. 4 CAT.

Problematica, quest'ultima, in relazione alla quale si è osservato - sempre in conformità con la regola, già descritta, che se non c'è valido trasferimento dei beni (da porsi in *trust*), non si può costituire su di essi un valido *trust* - che devono ritenersi attinenti alla rampa di lancio e, quindi, essere disciplinati dalle regole di conflitto del foro, i profili sia formali che sostanziali (come i vizi della volontà del testatore) " *dell'atto (testamento) che ha disposto il trasferimento dei beni in funzione della costituzione del trust, mentre riguardano il trust le disposizioni testamentarie contenenti la manifestazione della volontà di costituirlo e quelle relative alla disciplina dei rapporti in cui esso si svolge*" (33).

Senonché tale distinzione suscita la necessità di qualche precisazione quando viene riferita alle singole ipotesi operative.

Così, ad esempio, all'interno dei sistemi di *common law* si è discusso, in particolare, circa l'eventuale applicazione del *rocket-launching process* al tema delle c.d. *rules against perpetuities*. Le quali, in alcuni ordinamenti, come quello inglese, sono viste come regole che si applicano a qualsiasi strumento giuridico (donazione (34), piuttosto che testamento, ecc.) e che sono volte ad evitare la c.d. *remoteness of vesting* in relazione ai *future interests* ivi esistenti (35), mentre in altri ordinamenti possono essere viste semplicemente come regole che attengono alla durata del *trust* (36).

Tema con riferimento al quale si è perciò detto che la soluzione potrebbe essere diversa, a seconda di quale sia la giurisdizione competente ad esaminare la controversia di turno. Perché, nel primo dei casi sopra citati, si avrebbe a che fare con la figura della base di lancio e, quindi, la questione dovrebbe essere risolta in forza delle norme di conflitto del foro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 CAT; mentre, nel secondo caso, poiché ci si troverebbe a trattare con la figura del missile, essa dovrebbe essere risolta ai sensi della legge regolatrice del *trust* (37).

Altra questione che, poi, dev'essere sempre valutata potenzialmente come " *preliminare*", e perciò riconducibile all'alveo dell'art. 4 CAT, è quella della capacità dei vari soggetti interessati da una fattispecie di *trust* (quali *settlor*, *trustees* e beneficiari innanzitutto) e, in particolare, del *settlor* di costituirlo.

Questione con riferimento alla quale sono peraltro emersi, già nel contesto dei lavori preparatori della Convenzione, due diversi metodi di trattamento del problema della capacità in generale. Segnatamente, quello dei Paesi di *civil law*, che guardano al tema della capacità come a un tema di per sé preliminare, e quello dei Paesi di *common law*, che tendono invece ad assoggettare la questione della capacità alla legge che disciplina la validità dell'atto cui la capacità stessa inerisce.

Con la conseguenza che i redattori della Convenzione dell'Aja sui *trusts* hanno alla fine deciso che la capacità del *trustee* dovesse essere ricompresa nella disciplina della CAT, mentre quella facente capo a tutti gli altri soggetti, *settlor* in particolare, dovesse ritenersi sempre esclusa (38).

Circa le singole questioni " *preliminari*" più strettamente legate al tema degli atti di conferimento di beni in *trust* (o di trasferimento di beni al *trustee*), va inoltre ricordato che i comparatisti e gli internazionale-privatisti esteri hanno ricondotto al *rocket-launching process* perfino la *quaestio* della lesione dei diritti dei legittimari, sia nel caso dei *trusts* testamentari che dei *trusts* istituiti *inter vivos*, con riferimento a tutti quei sistemi giuridici che, come quello italiano, prevedono la tutela della c.d. *forced heirship*.

Questo perché ciò che finisce eventualmente col ledere gli interessi dei suddetti legittimari non è tanto lo strumento del *trust* in sé e per sé, quanto l'atto dispositivo di beni in *trust* compiuto con l'intento di violarli, in vista del perseguimento degli obiettivi dichiarati (o meno) nell'atto istitutivo di *trust*.

Peraltro, anche qui è stato osservato che, come nel caso della *quaestio* delle *rules against perpetuities*, la soluzione non può essere univoca, segnatamente, perché resta sempre aperto il problema, sia nei Paesi di

civil law che di *common law*, di stabilire se i diritti dei legittimari del disponente limitino il trasferimento compiuto nel tentativo di creare il *trust* oppure limitino il *trust* stesso ⁽³⁹⁾.

Il che significa, ancora una volta, decidere se la questione rientri nel campo di applicazione della rampa di lancio o del missile.

In realtà però la questione *de qua* è anche testualmente contemplata dall'art. 15, par. 1, CAT, così che il risultato finale, nella maggior parte dei casi, potrebbe non cambiare affatto, sia seguendo il canale previsto dall'art. 4 CAT, sia sussumendo la questione nella disciplina dell'art. 15 CAT ⁽⁴⁰⁾.

Tuttavia a rigore (e *a fortiori*, nel caso di un *trust* esclusivamente connesso al diritto italiano, cui l'art. 15, par. 1, CAT, non è tecnicamente applicabile) è opportuno muovere dalla solida e già ricordata premessa per cui ciò che lede gli interessi dei legittimari in ciascuna fattispecie di *trust* non è il *trust* in sé e per sé, quanto il negozio (o i negozi) di 'conferimento' di beni in *trust*; con la conseguenza che solo eventualmente, e *de residuo*, il *trust* 'investito' dei beni in esso 'conferiti', in violazione dei diritti dei legittimari predetti, può essere inciso.

Ragion per cui, in tema, bisogna molto semplicemente chiedersi: " *L'atto che lede i diritti dei legittimari, per il diritto italiano, è un atto valido o è un atto invalido?*".

Se la risposta a questa domanda è che l'atto lesivo è invalido, allora la *quaestio* della lesione dei diritti in esame fuoriesce dalla disciplina della Convenzione dell'Aja sui *trusts*; mentre se la risposta è che l'atto di trasferimento è in sé e per sé valido, allora il *trust* istituito e investito dei beni trasferiti al *trustee*, anche in lesione dei diritti dei legittimari, resta valido (*rectius*, efficace/produttivo di effetti) e la problematica in oggetto viene attratta alla legge regolatrice del *trust* (di cui all'art. 6 CAT), *ex art.* 8 CAT ⁽⁴¹⁾ e, poi, in difetto di una tutela sul punto, viene regolata, in via sussidiaria, dalle norme di salvaguardia della CAT. Vale a dire, nell'ordine: dagli artt. 15, 16 e 18 CAT ⁽⁴²⁾.

Posta questa alternativa, per quanto concerne i *trusts* di fonte o 'matrice' interna, la risposta diviene a questo punto agevole, dato che è abbastanza chiaro, per costante giurisprudenza italiana, che l'atto lesivo dei diritti dei legittimari, pur se riducibile (*ex art.* 553 c.c. ss.) e perciò inefficace nei confronti del singolo legittimario pretermesso, è in sé e per sé valido ⁽⁴³⁾.

Quindi, anche nel caso di un *trust* maggiormente collegato al nostro ordinamento giuridico, l'approccio in materia dev'essere lo stesso di quello previsto nei confronti di un ordinario negozio di diritto privato italiano compiuto in violazione dei diritti di uno o più legittimari e pertanto la disamina del problema deve passare, a questo punto, per il medio della legge regolatrice del *trust*.

Peraltro, com'è noto, la legge di un qualsivoglia Stato di *common law*, pur se in alcuni casi limitati tutela anche i diritti di determinati soggetti del nucleo familiare, non prevede mai la tutela dei legittimari allo stesso modo in cui la regola il nostro diritto. Perciò lo sguardo si deve ulteriormente volgere alle sopra citate disposizioni di salvaguardia della Convenzione dell'Aja sui *trusts*; e al riguardo, siccome l'art. 15 CAT può non entrare in gioco nella circostanza, come anticipato, trattandosi di norma che rimanda, testualmente, per la soluzione delle problematiche ivi contemplate, alle disposizioni richiamate dalle norme di conflitto del foro, la norma di salvaguardia di riferimento diventa l'art. 16 CAT.

Art. 16 CAT, il quale prevede, al paragrafo 1, che " *la Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono essere applicate anche per situazioni internazionali indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto di leggi*" e, quindi, *a fortiori*, applicate anche per "situazioni interne".

Disposizioni tra le quali rientrano, senza alcun dubbio, anche quelle sulla tutela dei legittimari, sempre che, naturalmente, la successione sia regolata dalla legge italiana ⁽⁴⁴⁾.

In definitiva, quindi, con riguardo a una fattispecie di *trust* esclusivamente collegata al diritto italiano, la *quaestio* della tutela dei diritti dei legittimari, seppur da esaminarsi per il tramite dell'*iter* logico-giuridico artt. 4-6-8-16 CAT, deve essere alla fine risolta sotto l'egida del paragrafo 1 della sola ultima norma.

Per concludere, poi, come si evince da tutto quanto sopra esposto, ne deriva che il procedimento logico-giuridico che si deve seguire per risolvere le questioni particolari più frequenti è sempre il medesimo.

Esse infatti trovano, nell'ambito della Convenzione dell'Aja sui *trusts*, la loro soluzione nel solco di un procedimento bifasico, volto dapprima ad individuare la legge in forza della quale si deve stabilire la validità o meno degli atti dalle stesse interessati, e poi a vagliare la validità degli atti *de quibus*, ai sensi della legge precedentemente identificata ⁽⁴⁵⁾.

Dopodiché, se la risposta alla domanda sulla validità degli atti in oggetto trova riscontro positivo, le suddette questioni devono essere valutate ai sensi della legge regolatrice del *trust*; e se esse non trovano ivi soluzione (o trovano una soluzione contrastante con le norme imperative dell'ordinamento nel quale il *trust* è chiamato a produrre i suoi effetti), allora gli effetti del *trust* in questione vanno riesaminati alla luce delle varie norme di salvaguardia previste dalla medesima Convenzione dell'Aja sui *trusts*. Le quali, come ormai più volte detto, sono strutturate in modo da risolvere tutti i possibili problemi della singola fattispecie di *trust*, caratterizzata sia da elementi di fatto puramente interni che a carattere internazionale.

4. - Resta a questo punto da esaminare, sia pur brevemente ⁽⁴⁶⁾, un'ultima problematica, che concerne la revocatoria del *trust*, *rectius*, degli atti di 'conferimento' di beni in *trust*/attribuzione di beni al *trustee* o, comunque, dei vari atti compiuti 'a causa di' *trust*.

Problematica che involge, peraltro, sia in generale, sia in particolare (in relazione ai *trusts* maggiormente connessi al diritto italiano), l'applicazione di una procedura logico-giuridica che coincide esattamente con quella richiamata nel precedente paragrafo, con riferimento agli atti compiuti in frode ai diritti dei legittimari. Infatti, anche in tema di azione revocatoria va osservato:

i) da un lato, che ciò che lede gli interessi, nella circostanza, dei creditori, non è il *trust* in sé e per sé, quanto il negozio (o i negozi) di 'conferimento' di beni in *trust* e, solo in via residuale, il *trust* stesso, 'investito' dei beni in esso 'conferiti' in violazione dei diritti dei suddetti creditori; e

ii) dall'altro, che anche l'atto di trasferimento/assegnazione di beni al *trustee* compiuto in frode ai diritti dei creditori (segnatamente, del *settlor*, piuttosto che di un trasferente/assegnante terzo), al pari di un qualsiasi altro negozio giuridico posto in essere a discapito degli interessi di questi ultimi, è, sostanzialmente, un atto valido.

È trascorso ormai molto tempo da quando, sotto il vigore del Codice civile del 1865, alcuni autori avevano qualificato l'azione revocatoria (ivi disciplinata dall'art. 1235 c.c.) come un'azione di nullità assoluta ⁽⁴⁷⁾ o relativa ⁽⁴⁸⁾ (ancorché anche allora la dottrina maggioritaria l'aveva considerata un'azione dichiarativa di mera inefficacia degli effetti dell'atto revocabile nei confronti del solo creditore agente in giudizio ⁽⁴⁹⁾); mentre oggi tutti questi dibattiti possono dirsi tranquillamente superati, con l'introduzione degli artt. 2901 e 2902 c.c., di cui al Codice civile del 1942, dai quali si traggono inequivocabili indicazioni in ordine sia alla natura sia alla funzione dell'istituto ⁽⁵⁰⁾.

Difatti, l'attuale disciplina dell'azione revocatoria, la quale prevede, all'art. 2901 c.c., che " *il creditore [...] può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni*" quando concorrono le condizioni ivi previste, esclude palesemente che l'atto revocando (o in frode ai creditori) possa essere considerato invalido, così come illecito ⁽⁵¹⁾.

Ne consegue, perciò, che anche in tema di revocatoria dei *trusts* maggiormente connessi al diritto italiano, dovendosi ragionare nel solco della *policy* descritta nel paragrafo precedente, occorre seguire il procedimento logico-giuridico che si è ivi evidenziato.

Sicché ne deriva che non appare corretta tutta quella giurisprudenza di merito che, guardando agli atti di dotazione/conferimento di beni in *trust*, ed estendendo il discorso anche agli atti istitutivi di *trusts* creati per *self-declaration of trust* o con contestuale trasferimento dei beni a un *trustee* terzo rispetto al disponente, appropria il problema della frode ai creditori di tutti questi negozi giuridici (oltretutto associati a strumenti indistintamente e impropriamente qualificati come " *trusts* interni") riconducendolo immediatamente alla disciplina degli artt. 2901 c.c. ss. Senza nemmeno porsi il problema di stabilire, in via preliminare, ai sensi del citato art. 4 CAT, quale sia la legge da applicarsi, effettivamente, nella circostanza e di motivare altresì, per l'effetto, sulle ragioni poste a fondamento della scelta di tale legge ⁽⁵²⁾.

Così come non appare corretta anche quella poca residua giurisprudenza, sempre di merito, che, pur distinguendosi dalla precedente, appropria la *quaestio* della revocatoria dei suddetti atti riconducendola, di primo acchito, in modo opportuno, alla disciplina dell'art. 4 CAT, ma portandola, peraltro, di seguito, in modo errato, al di fuori del campo di applicazione della Convenzione dell'Aja sui *trusts*, proprio in virtù di tale norma ⁽⁵³⁾.

Infatti, rimanendo, come si è visto, gli atti stessi validi, ai sensi del diritto italiano ⁽⁵⁴⁾, ne discende, a questo punto, che la questione della frode ai diritti dei creditori (innanzitutto, del disponente, ma non solo) concernente il *trust*, validamente 'investito' dei beni in esso 'conferiti', sia disciplinata dalla sua legge regolatrice (di cui all'art. 6 CAT), ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 CAT ⁽⁵⁵⁾.

D'altra parte, anche sul piano intuitivo, applicando la qui ormai più volte citata metafora del *rocket-launching process* ⁽⁵⁶⁾, dovrebbe essere possibile comprendere che un qualsiasi *trust*, una volta 'lanciato', eventualmente, come detto, anche 'investito' di beni non dovuti (e perciò suscettibili, come nel caso precedente, di riduzione e, qui, di revocatoria), resta, per l'appunto, lanciato e che l'eventuale 'suo ritorno alla base', giustificato da motivi attinenti ai beni in esso 'conferiti', dev'essere governato dalla legge regolatrice del missile/ *trust* ⁽⁵⁷⁾ (e l'osservazione si impone, *a fortiori*, se il 'conferimento' in *trust* dei beni non dovuti viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al *settlor* ⁽⁵⁸⁾).

Legge regolatrice del *trust*, la quale è normalmente idonea a proteggere più che appropriatamente gli interessi di tutti i creditori danneggiati.

Giova infatti tener conto che la revocatoria di diritto inglese, nel suo ruolo di precursore delle varie revocatorie oggi vigenti nei diversi ordinamenti di *common law*, non ha mai contemplato termini di prescrizione come quello di cui all'art. 2903 c.c., da ritenersi inappropriati quando si abbia a che fare con un vincolo di destinazione ⁽⁵⁹⁾. Mentre, per contro, va osservato che proprio nelle legislazioni *offshore* e degli Stati degli U.S.A. che hanno introdotto i c.d. *Asset Protection Trusts* ⁽⁶⁰⁾ sono state altresì emanate discipline dei *Fraudulent Acts* locali corrispondenti alla disciplina della nostra azione revocatoria.

Tuttavia, anche nel caso in cui fosse costituito un *Asset Protection Trust*, l'interprete italiano di turno, a salvaguardia dei diritti dei creditori, dovrebbe/potrebbe sempre, nello specifico:

- a) in via c.d. 'principale', applicare, per il tramite degli artt. 15 e 16 CAT, la disciplina interna dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e seguenti ⁽⁶¹⁾; e, nel caso in cui l'applicazione di quest'ultima si rivelasse insufficiente per risolvere il problema,
- b) in via 'sussidiaria' e a titolo di chiusura sul punto, l'art. 18 CAT, nella sua qualità di ulteriore norma, come detto, di salvaguardia della Convenzione dell'Aja sui *trusts*, per disconoscere, nel caso concreto, gli effetti del *trust*, una volta provato che esso sia stato effettivamente istituito per frodare uno o più creditori.

(1) Cfr. A. Reali, *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la Convenzione dell'Aja. Parte Prima: i principi generali*, in questa *Rivista*, 2017, p. 398 ss.

(2) E non i *trusts* "interni" o "esteri" o "stranieri" o "internazionali", che dir si voglia.

(3) *Express trust*, che rappresenta, per gli operatori italiani, l'oggetto esclusivo della Convenzione dell'Aja sui *trusts*, ai sensi dell'art. 3 CAT (il quale recita che " *The Convention applies only to trusts created voluntarily and evidenced in writing*"), non essendo stata inserita, nella legge di ratifica, al contrario di quanto fatto dalla Svizzera, alcuna dichiarazione attuativa della previsione contenuta nell'art. 20, par.

1, CAT (in forza del quale " *Any Contracting State may, at any time, declare that the provisions of the Convention will be extended to trusts declared by judicial decisions*").

(4) Cfr. *ex multis* A.J. Oackley, *Parker and Mellows: The Modern Law of Trusts*, 9^a ed., London 2008, p. 145, § 5-001: "An express trust is completely constituted either by an effective transfer of the trust property to trustees or by an effective declaration of trust"; D. Hayton, *The Hague Convention on the law applicable to trusts and on their recognition*, in 36(2) (1987) *ICLQ* 260, p. 270: "The trust institution is a trust of property so that no trust can arise until some property is vested in trustees". In giurisprudenza v. *Milroy v. Lord* (1862) 4 *De G.F. & J.* 264, p. 274, per Lord Justice Turner: "In order to render a voluntary settlement valid and effectual, the settlor must have done everything which according to the nature of the property comprised in the settlement was necessary to be done in order to render the settlement binding upon him. He may, of course, do this by actually transferring the property to the persons for whom he intends to provide and the provision will then be effectual and it will be equally effectual if he transfers the property to a trustee for the purposes of the settlement, or declares that he himself holds it on trust for those purposes". Sicché i due negozi giuridici devono anche essere entrambi valutati nel contesto del c.d. ' *rocket-launching process*' previsto dai redattori della Convenzione dell'Aja sui trusts (cfr. J. Harris, *The Hague Trusts Convention*, Oxford 2002, *Part One: The creation of Transnational Trusts: Launching the Rocket, Introduction*, p. 3 ss., a p. 4). Sul ' *rocket-launching process*' v. anche D. Hayton, *The Hague Convention*, cit., p. 268-269; E.G. Gaillard & D.T. Trautman, *Trusts in Non-Trust Countries: Conflict of Laws and the Hague Convention on Trusts*, in 35 (1987) *Am. J. Comp. L.* 307, p. 311; E. Von Overbeck, *Explanatory Report*, in *Actes et documents - Proceedings of the Fifteenth Session (Hague Conference on private international law)*, Tome II (*Trusts - applicable law and recognition*), p. 370 ss., sub " *Article 4*", p.to 53, a p. 381.

(5) Cfr. art. 4 CAT: " *The Convention does not apply to preliminary issues relating to the validity of wills or of other acts by virtue of which assets are transferred to the trustee*".

(6) Cfr. L. Fumagalli, voce " *Art. 4*", in A. Gambaro-A. Giardina-G. Ponzanelli, (*curr.*), *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in *Nuove l. civ. comm.*, 1993, p. 1238 ss., a p. 1238-1239: "La Convenzione, sulla base della distinzione resa rilevante, esclude dal campo di applicazione quella parte della fase di costituzione in cui si realizza il trasferimento del bene: gli atti a tal fine posti in essere restano pertanto sottoposti, sia nei profili formali che nei profili sostanziali, alla legge designata dalle norme di conflitto ordinarie ad essi applicabili"; E. Von Overbeck, *Explanatory Report*, cit., p. 382, sub " *Article 4*", p.to 54: "A transfer of assets to the trustee is a sine qua non condition for the creation of the trust. But the law designated by the Convention applies only to the establishment of the trust itself, and not to the validity of the act by which the transfer of assets is carried out. This act is entirely governed by the law to which the conflicts rules of the forum submit it"; H. Kötz, *The Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and Their Recognition*, in A. Kaplan (ed.), *Trusts in Prime Jurisdictions*, 2^a ed., London 2006, p. 13 ss., a p. 16: "If a particular form is required for the valid transfer of the asset to the trustee, then one must distinguish between two situations. Where there is a general-form requirement that applies to all transfers of such assets, a preliminary issue is concerned and the law applicable to the formal validity of such transfers is determined not by the convention but by the forum's general rules on conflict of laws".

(7) Il che chiarisce, quantomeno sul piano meramente operativo, in questa particolare ipotesi, perché gli interpreti italiani applichino sempre, pur se erroneamente, le norme di diritto privato interne nei confronti dei trusts maggiormente connessi al diritto italiano.

(8) V. M. Lupoi, *Trusts*, Milano 1997, p. 485, il quale, dopo aver anch'egli riferito, con riferimento al trust che contempla il trasferimento dei beni a favore di un trustee terzo, che "escluso dalla Convenzione, il negozio di trasferimento è retto dalla legge richiamata dalle ordinarie norme di conflitto", ha aggiunto che, comunque, "l'atto dispositivo non muta la propria natura per il solo fatto che esso avvenga in favore di un trustee ovvero sia tutt'uno con l'istituzione del trust (quest'ultima precisazione riguarda il caso del disponente che si faccia trustee)"; cfr. inoltre J. Harris, *The Hague Trusts Convention*, cit., p. 25, dove l'autore, tenendo altresì conto del dovuto distinguo tra *common law* ed *equity*, ha osservato che, nella circostanza, "whilst there will be no transfer of legal title, there will still be the passing of a property right from the would-be settlor" (conformi anche G. Thomas & A. Hudson, *The law of trusts*, 2^a ed., Oxford 2010, *Chapter 43 ("International trusts: the choice of law")*, p. 1197, §§ 43.60-43.62). Contro l'idea che ricorra, nella circostanza, in generale e, quindi, anche ai fini di quanto di cui al testo, un atto giuridico di trasferimento nei termini sopra descritti, si sono espressi soltanto J. Mowbray-L. Tucker-N. Le Poidevin-E. Simpson-J. Brightwell (eds.), in *Lewin on trusts* (18^a ed., London 2008). I quali, a p. 404, nel § 11-63 (alla voce " *Trusts declared without transfers*"), hanno scritto, parlando, per l'appunto, della CAT, che, "references in the Report to a transfer to the trustee as a condition of the creation of a trust must be taken to relate only to cases where the settlor intended to create the trust by making such a transfer", mentre, "accordingly it is thought that where trusts are created by a mere declaration by the owner of the original trust assets, there is no preliminary issue to be decided about the validity of any transfer, there being no transfer".

(9) Cioè, la legge regolatrice del trust, la residenza abituale del trustee e il luogo di amministrazione del trust.

(10) Cfr. art. 8.1 CAT: " *The law specified by Article 6 or 7 shall govern the validity of the trust, its construction, its effects, and the administration of the trust*".

(11) Cfr. art. 6.1 CAT: " *A trust shall be governed by the law chosen by the settlor. The choice must be express or be implied in the terms of the instrument creating or the writing evidencing the trust, interpreted, if necessary, in the light of the circumstances of the case*".

(12) Tenendo presente che "what counts is that the instrument of transfer, the 'launcher', be valid as to its form, since the formal validity of the trust itself is a rather theoretical question" (cfr. E. Von Overbeck, *Explanatory Report*, cit., p. 382, sub " *Article 4*", p.to 55). Infatti, nel diritto inglese si ritiene che "where the transfer of property is ineffective by its governing law, the fact that it was valid by the law putatively applicable to the trust is irrelevant" (cfr. J. Harris, *The Hague Trusts Convention*, cit., voce " *Article 4 - Exclusion of preliminary matters, the rocket-launcher and the rocket*", p. 151-152 e *Municipality of Canterbury v. Wyburn* [1895] AC 89).

(13) Cfr. E. Von Overbeck, *Explanatory Report*, cit., p. 382, sub " *Article 4*", p.to 57: "The words 'assets or transfers to the trustee' are completely clear when the settlor and the trustee are distinct persons. In contrast, one may doubt whether they cover the case of the declaration of trust in which these two persons are mingled: the owner of assets declares that henceforth he will hold these assets as a trustee. The Commission unanimously accepted that the acts by which this change in the capacity in which the assets were held was effectuated must also be envisaged by article 4 and therefore excluded from the Convention's scope. A proposal was offered to express this by the words 'act by which assets are placed under the control of a trustee for trust purposes'(Working Document No 2). The Fifteenth Session, after having accepted this proposal, returned however in the end to the terms used in article 2 of the preliminary draft. It was thought on the one hand that this expressed rather clearly the idea that article 4 also applied to the declaration of trust, and on the other hand it was not desired to take up here the allusion to control which appears in a different perspective in article 2, first paragraph. A proposal to make express allusion to the declaration of trust (Working Document No 60) was offered on the second reading, but did not receive the absolute majority required in order that the discussion be reopened"; J. Harris, *The Hague Trusts Convention*, cit., p. 25: "the question whether any property right has passed from the settlor should be governed by the *lex situs*, so as not to evade the application of that law to property transfers"; L. Fumagalli, voce " *Art. 4*", cit., p. 1239: "In forza dell'art. 4, le condizioni di forma e di sostanza della dichiarazione unilaterale sono sottratte alla valutazione della Convenzione"; D. Hayton, *The Hague Convention*, cit., p. 268: "Trusts may be created either by the settlor transferring specific assets to trustees for specified persons or declaring himself trustee for specified persons of assets specifically appropriated for the purpose of the trust. The question of the validity of such transfer or declaration is outside the Convention, though once a trust has been created by either method, the Convention applies". Sicché, ad esempio, "if a Frenchman purported to declare himself trustee of specific French movables for certain English beneficiaries and stated that English law was to be the applicable law, the Convention would not apply to the preliminary issue of the validity of the declaration of trust which would be ineffective by French law under English conflicts rules"; mentre, "If it had been a Queenslander dealing with Queensland assets, by Queensland law the declaration would be effective, so that thereafter the Convention would apply and English law would be applicable to the trust if English law had been chosen as the applicable law".

(14) Cfr. Cass., sez. VI (ord.) 24 febbraio 2015, n. 3735, in *Trusts*, 2015, p. 418 ss., a p. 419 e Cass., sez. VI (ord.) 25 febbraio 2015, n. 3886, in *Trusts*, 2015, p. 415 ss., a p. 416.

(15) Cfr. J. Harris, *The Hague Trusts Convention*, cit., voce " *Article 2 - Characteristics of the trust*", p. 103 ss., a p. 106: "In principle, there seems to be no reason why a declaration of oneself as trustee should be excluded; provided that the trust is validly created, its applicable law and its entitlement to recognition should be identical. Put differently, the Convention does not determine how the trust is launched; and once it is validly launched, the Convention should have no interest in the manner in which it was launched. This author would strongly favour the inclusion of declarations of oneself as trustee within the Convention". Cfr. inoltre M. Lupoi, *I Trust nel Diritto Civile*, in R. Sacco (cur.), *Trattato di Diritto Civile*, Torino 2004, Vol. 2 (*I Diritti Reali*), p. 259 e Id., *Trusts: A comparative Study*, Cambridge 2000, p. 335: "On balance, the arguments in favour of extending the Convention to include self-declared trusts seem to me to be convincing". In questo senso cfr. inoltre G. Thomas & A. Hudson, *The law of trusts*, cit., Chapter 43 (" *International trusts: choice of law*"), p. 1217, § 43.172 (là dove si riporta che se è vero che "the commentary in the explanatory report on Article 4 refers to the exclusion under that Article of acts by which a trust is declared by a settlor of his own property", detta esclusione "would hardly have been necessary if such trusts were not intended to be within the Convention in the first place"); J. Mowbray-L. Tucker-N. Le Poidevin-E. Simpson-J. Brightwell (eds.), *Lewin on trusts*, cit., p. 404; J. Harris, *The Hague Trusts Convention*, cit., voce " *Article 2 - Characteristics of the trust*", p. 104; L. Fumagalli, voce " *Art. 4*", cit., p. 1239; D. Hayton, *The Hague Convention*, cit., II *What is a trust?*, p. 262.

(16) Cfr. J. Harris, *The Hague Trusts Convention*, cit., voce " *Article 4 - Exclusion of preliminary matters, the rocket-launcher and the rocket*", p. 151, nota 294.

(17) V. nell'ordine: 1) Trib. Reggio Emilia, (decreto) 7 giugno 2012, in *Guida al d.*, 2012, n. 49-50, 22 dicembre 2012, p. XV ss., con nota di Buffone: "L'articolo 2645 ter c.c. del Cc è norma 'sugli effetti' e non 'sugli atti' e, perciò, disciplina esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli traslativi e obbligatori, delle singole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione; non consente, invece, la configurazione di un 'negozio destinatorio puro', cioè di una nuova figura negoziale atipica imperniata sulla causa destinataria. Non è ammesso dalla predetta norma il cosiddetto vincolo di destinazione autoimposto in cui l'effetto destinatorio è collegato a un atto privo di effetti traslativi"; 2) Trib. Santa Maria Capua a Vetere, 28 novembre 2013, in *R. not.*, 2014, p. 1246, con nota di Sciarra: "La disposizione dell'art. 2645 ter c.c. non riconosce, sul piano sostanziale, la possibilità dell'auto-destinazione unilaterale: sotto il profilo testuale, la norma presenta rilevanti indici che depongono in senso contrario alla cosiddetta 'auto-destinazione' patrimoniale a carattere unilaterale; sotto il profilo sistematico, in un sistema caratterizzato dal principio della responsabilità patrimoniale illimitata e dal carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità (art. 2740 c.c.), la portata applicativa della norma deve essere interpretata in senso restrittivo e, quindi, limitata alle sole ipotesi di destinazione 'traslativa'; 3) Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, in *Redaz. Giuffrè*, 2014: "L'art. 2645 ter c.c. non riconosce la possibilità dell'auto-destinazione unilaterale ('vincolo di destinazione autoimposto o autodichiarato'): l'effetto destinatorio deve ricondursi ad un atto avente effetti traslativi"; 4) Trib. Reggio Emilia, 12 maggio 2014, in *Redaz. Giuffrè*, 2014: "Il vincolo di cui all'art. 2645 ter c.c., norma da interpretare restrittivamente per non svuotare di significato il principio della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., non può essere unilateralmente autodestinato su di un bene già in proprietà con un negozio destinatorio puro, ma può unicamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonomia causa"; 5) Trib. Reggio Emilia, 10 marzo 2015, in *Trusts*, 2015, p. 274-276: "L' art. 2645-ter c.c. non riconosce la possibilità dell'autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio puro, poiché verrebbe scardinato dalle fondamenta il sistema fondato sul principio, codificato dall'art. 2740 c.c., della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità"; 6) Trib. Trieste, 22 aprile 2015 (decreto), in *Trusts*, 2016 p. 279-282: "L'art. 2645-ter non conia una nuova figura negoziale, bensì individua un nuovo effetto negoziale strumentale ad attuare la segregazione e così a realizzare appieno il piano effettuale di un programma negoziale determinato attraverso altri istituti, tipici o atipici"; 7) Trib. Ravenna, sez. Fallimentare, 22 aprile 2015, in *www.ilfallimentarista.it*, 2015, 8 maggio 2015: "In materia di vincoli di destinazione, il vincolo ex art. 2645 ter c.c., per poter essere validamente opposto ai terzi (e quindi realizzare quel concreto effetto segregativo in vista del raggiungimento di un certo fine declamato nell'atto costitutivo) è caratterizzato da: eterodestinazione dei beni sottoposti a vincolo, in quanto l'art. 2645 ter c.c. non riconosce la possibilità dell'autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio cd. 'puro'; meritevolezza degli interessi oggetto di tutela (e, quindi, dello stesso negozio con cui si costituisce il vincolo)".

(18) L'articolo è stato inserito nel Codice civile dall'art. 12, comma 1, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2015, n. 132.

(19) Sul tema rinvio ad A. Reali, *Questioni inedite in materia di rapporti tra trust e azione revocatoria*, in *www.ilfamiliarista.it*, 2016 (Giurisprudenza commentata, 14 giugno 2016).

(20) Ci si riferisce all'art. 2740 c.c., già esaminato in A. Reali, *La responsabilità patrimoniale del debitore, in Svizzera, nel quadro dei rapporti tra le fondazioni di famiglia di diritto interno e le fondazioni di famiglia "d'entretien" del Liechtenstein*, in questa *Rivista*, 2012, I, p. 701 ss., a p. 712 ss., § 4.2.

(21) Cfr. E.G. Gaillard - D.T. Trautman, *Trusts in Non-Trust Countries*, cit., p. 315: "The trust, depending on its function and purpose in any particular case, can either be a marvelous instrument in the evolution of law or a dangerous means of evasion or even fraud".

(22) *Ibidem*: "It would be just as odd for a non-trust country to reject the trust wholesale as it would be to reject the law of contracts on the basis that some contracts involve an immoral purpose".

(23) *Ibidem*: "The scheme of the Convention is to allow for the distinction between acceptable and unacceptable uses of the trust".

(24) E cioè già in sede di reclamo contro i dinieghi di trascrizione degli atti pubblici istitutivi dei vincoli *de quibus* e/o contro i provvedimenti di trascrizione degli stessi vincoli effettuati con riserva.

(25) Oltre che di far paventare una possibile responsabilità professionale, segnatamente, ex art. 28 L.N., in capo ai notai chiamati a redigere atti di tal fatta.

(26) Come hanno invece affermato, nell'ordine, Trib. Trieste, 7 aprile 2006, in *R. not.*, 2007, p. 367, con nota di Matano, seguito da Trib. Reggio Emilia, (decreto), 7 giugno 2012, cit.; Trib. Santa Maria Capua a Vetere, 28 novembre 2013, cit.; Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, cit.; Trib. Reggio Emilia, 10 marzo 2015, cit.; Trib. Trieste, 22 aprile 2015 (decreto), cit. e Trib. Ravenna, sez. Fallimentare, 22 aprile 2015, cit. In senso contrario, v. peraltro 1) Trib. Bologna, 5 dicembre 2009 (in *Il civilista*, 2010, 10, p. 93 ss.), in cui si è detto che "In sede di separazione personale, è valido l'accordo con cui un coniuge si impegna ad apporre un vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 ter c.c., sugli immobili

di sua esclusiva proprietà, obbligandosi a non cedere l'immobile a terzi per tutta la durata del vincolo. La costituzione del vincolo sugli immobili e la natura della finalità perseguita impongono di per sé sole il divieto di alienazione ex art. 2645 *ter c.c.*"); 2) Trib. Prato, 12 agosto 2015 (in *Trusts*, 2016, p. 575-577), in cui si è dichiarato che "L'atto di destinazione ex art. 2645- *ter* posto in essere da una s.r.l. su alcuni beni immobili di sua proprietà in favore di un'altra s.r.l., allo scopo di agevolare l'omologazione della proposta di concordato preventivo avanzata da quest'ultima (omologazione poi effettivamente avvenuta), persegue interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c., essendo pienamente meritevole ai sensi del predetto articolo l'interesse al soddisfacimento dei creditori sociali sotteso al suddetto atto di destinazione e dovendosi l'atto di destinazione ex art. 2645- *ter* ritenere efficace qualora il patrimonio sia vincolato a garanzia dei creditori di una società in crisi e, in particolare, ove tale società intenda instaurare una procedura di concordato preventivo".

(27) Cfr. *ex multis* G. Petrelli, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in questa *Rivista*, 2006, II, p. 161 ss.; G. Oppo, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (Art. 2645 *ter c.c.*)*, in questa *Rivista*, 2007, I, p. 1-5; G. Gabrielli, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in questa *Rivista*, 2007, I, p. 321 ss.; U. La Porta, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-*ter c.c.**, in *R. not.*, 2007, p. 1069 ss.; A. Gambaro, *La proprietà*, in A. Gambaro-U. Morello (curr.), *Trattato dei diritti reali*, Vol. I ("*Proprietà e possesso*"), Milano 2008, p. 295 ss., a p. 330 ss.; G. Sicchiero, *La responsabilità patrimoniale*, in R. Sacco (curr.), *Trattato di Diritto Civile (Le obbligazioni - Vol. 2)*, Torino 2011, p. 217 e 229 ss.; C. Castronovo, *Eclissi del diritto civile*, Milano 2015, p. 165 ss. Sul piano operativo, cfr. Circolare n. 5, Direzione generale dell'Agenzia del Territorio, 7 agosto 2006 (Prot. n. 58373), in *Trusts*, 2007, p. 131-133; Circolare n. 48/E, Agenzia delle Entrate, 6 agosto 2007, in *Trusts*, 2007, p. 630 ss.

(28) E che sia formale lo dimostra anche il fatto che, prima di emanare alcuni dei provvedimenti di cui alla nota 17, il Tribunale di Reggio Emilia avesse invece statuito che "È valido, in quanto avente causa lecita, l'accordo tra coniugi, raggiunto in sede di verbale di separazione consensuale, con il quale l'uno trasferisce all'altro, in adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, talune porzioni immobiliari, con l'impegno di quest'ultimo di non alienarli prima della maggiore età dei beneficiari e di destinarne i frutti in loro favore, e detto accordo, ove trascritto ai sensi dell'art. 2645 *ter c.c.*, è opponibile *'erga omnes'*" (cfr. Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007, in *Corr. mer.*, 2007, p. 701, in *Il civilista*, 2008, 12, p. 53, con nota di Bianchi, e in *D. fam.*, 2008, p. 194, con nota di Frezza e 2009, p. 1199, con nota di Marra). Senza contare che, in altra occasione, lo stesso Giudice aveva anche addirittura affermato che: "non sembra necessario ripetere le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza a ritenere che l'art. 2740 c.c. non costituisca più, da anni, un principio supremo ed inderogabile del nostro ordinamento" (cfr. Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in *Contratti*, 2008, p. 15 ss., con nota di Reali, a p. 20).

(29) Sul punto rinvio ad A. Reali, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 712 ss.

(30) Cfr. Trib. Cagliari, 4 agosto 2008, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, II, p. 797 ss., con nota di Corapi.

(31) Cfr. inoltre M. Lupoi, *I Trust nel Diritto Civile*, cit., p. 259, dove si sottolinea che la *self-declaration of trust* "corrisponde alla figura della 'fiducia statica', ammessa senza esitazioni dalla nostra giurisprudenza". In giurisprudenza, per la validità del *trust* auto-dichiarato di 'matrice' interna cfr. anche App. Venezia, 10 luglio 2014 (decreto), in *Trusts*, 2015, p. 183-184.

(32) E sul punto si noti che se è vero che "non è possibile riqualificare il negozio di destinazione ex art. 2645 *ter c.c.* come *trust* (istituto che offre ai beneficiari vantaggi e garanzie maggiori rispetto a quelle previste dall'art. 2645 *ter c.c.*) in ragione delle molteplici differenze tra i due istituti" (cfr. Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 2012, cit.), nondimeno l'ostacolo sarebbe, nella circostanza, solo apparente, alla luce dell'attività di mero riconoscimento, in linea di principio, della valida costituibilità del *trust* auto-dichiarato, che è chiamato a compiere l'interprete.

(33) Cfr. L. Fumagalli, voce "*Art. 4*", cit., p. 1239. Conformi E.G. Gaillard & D.T. Trautman, *Trusts in Non-Trust Countries*, cit., p. 330: "Thus, in the case of a testamentary trust, which the Convention gives as an example that is of some importance considering the frequency of the difficulties encountered, the will creating a trust must be valid in form as well as in substance for the trust to come into effect. The forum's choice-of-law rules will determine the law governing the formal and substantive validity of testamentary dispositions".

(34) Detta anche *outright gift*, per distinguerla dalla *gift on trust*.

(35) Cfr. D. Hayton, *The Hague Convention*, cit., p. 269.

(36) Cfr. E.G. Gaillard - D.T. Trautman, *Trusts in Non-Trust Countries*, cit., p. 329 e 331, là dove si è osservato che "The Rule against Perpetuities presents even more difficult questions of analysis, as it functions both to limit the power to create certain interests and to prevent the continuing influence of the 'dead hand'" (cfr. p. 329), e poi hanno precisato che "as suggested, the Rule against Perpetuities can be seen either as a rule limiting gifts or a rule limiting the holding of the property" (cfr. p. 331).

(37) Cfr. J. Harris, *The Hague Trusts Convention*, cit., voce " *Article 4 - Exclusion of preliminary matters, the rocket-launcher and the rocket*", p. 154, dove l'autore ha rilevato che "a perpetuity rule must, initially, be classified either as a preliminary matter or as a matter relating to the trust itself. To a considerable extent, that depends on the particular rule of a given legal system which it is claimed applies on the facts. It is a rule designed to limit the rights of a settlor to alienate property at all in a certain manner for an indefinite period; or is it a rule designed specifically to limit the duration of a trust structure? That is a question of construction of the legislation of the state in question, in order to ascertain its nature. The former type of rule is a 'rocket-launcher'; the latter a 'rocket' matter. It is accordingly simply not possible to say, in the abstract, that a rule against perpetuities is or is not part of the 'rocket' itself. Such a rule may in state A be of a quite different nature to a perpetuities rule in state B. Whether that legislation is then designed to apply to a particular factual scenario is a further stage of construction of the legislation and its intended scope, once it is decided that that law is, in principle, relevant"; E. Von Overbeck, *Explanatory Report*, cit., p. 382, sub " *Article 4*", p.to 56: "As concerns the question of the substantive validity, it was pointed out that certain provisions such as the rule against perpetuities might, depending on the case, concern either the will, in other words the preliminary instrument of transfer, or the trust itself". E.G. Gaillard - D.T. Trautman, in *Trusts in Non-Trust Countries*, cit., invece, hanno scritto, a p. 331, che "three ways of dealing with it (*la Rule against Perpetuity*, Ndr) under the Convention have been suggested. One, that of the Reporter, is to regard the Rule as an example of the international mandatory rules referred to in Article 16. Others have suggested that the Rule is part of the law applicable to the trust under Articles 6 and 7, as may be indicated by Article 8(f). In our view, a Rule against Perpetuity should be regarded as a domestic mandatory rule, to come into play under Article 15. It should be regarded as a matter of succession, but its use must be tempered by giving effect to renvoi where available under the forum's system of private international law and to any policies of validation in the law governing succession".

(38) Cfr. E. Von Overbeck, *Explanatory Report*, cit., p. 382, sub " *Article 4*", p.to 59: "Concerning article 4, the question was also discussed as to whether capacity was one of the preliminary questions excluded from the Convention's scope. Here were opposed the points of view of the civil law States, which deal with the connecting factor for capacity separately, and that of the common law countries which tend to subject capacity to the law governing the validity of the act which is in question. The conference received a proposal to exclude expressly 'the capacity of the settlor, the trustee or the beneficiary' (Working Document No 30; see also the Report of the Special Commission, No 71). This formulation gave rise in particular to the objection that the beneficiaries do not always need to have capacity. In the end the Commission did not expressly exclude general capacity, although a consensus emerged that this was not to be governed by the Convention, while the specific capacity to become a trustee was to be so governed (see *infra*, No 85, dealing with article 8, second paragraph, sub-paragraph a)". Cfr. anche H. Kötz, *The Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and Their Recognition*, cit., p. 16, là dove si è messo in luce che la procedura in forza della quale "the legal system applicable to these questions is not determined by the convention but, is rather, the legal system applicable as determined by the judge according to the rules of the forum on conflict of laws [...] applies if the trust were established *inter vivos* and the question arises whether the settlor was competent to enter into legal transactions, or if the settlor is a legal person and doubts exist as to whether he acted with regard to the relevant transaction *ultra vires* or through its competent organs or agents". J. Harris, infine, in *The Hague Trusts Convention*, cit., a p. 152, ha scritto che, in ogni caso, vista la riluttanza già dimostrata in passato dalle corti inglesi ad applicare la legge presumibilmente applicabile al contratto in esame alla *quaestio* della capacità contrattuale delle parti da esso interessate, si dovesse dubitare sull'utilità che avrebbe ivi avuto la scelta di includere la capacità del *settlor* nel campo di applicazione della CAT e di consentire così che la legge scelta dal *settlor* medesimo per governare il *trust* disciplinasse anche la sua capacità di poterlo istituire.

(39) Cfr. E.G. Gaillard & D.T. Trautman, *Trusts in Non-Trust Countries*, cit., p. 329: "Just as in common-law countries it may be difficult to determine whether the question of the capacity of a minor to convey real estate is a problem of status and capacity or title to land, it is a problem, both in common-law and civil-law countries even after introduction of the Convention, to determine whether the forced-share interest of the spouse of a settlor limits the conveyance attempting to set up a trust or limits the trust itself".

(40) Cfr. J. Harris, *The Hague Trusts Convention*, voce " *Article 4 - Exclusion of preliminary matters, the rocket-launcher and the rocket*", cit., p. 155; v. inoltre G. Thomas - A. Hudson, *The law of trusts*, cit., Chapter 43 (" *International trusts: choice of law*"), là dove, da un lato, è stato affermato, in generale, che "Whether an issue relating to a forced heirship claim falls within Article 4 will depend on the particular circumstances, but often crucial elements in such a claim will fall within the Article" (cfr. p. 1219, § 43.187) e, dall'altro, in particolare, che "In some cases the specific matters listed in paragraph (a) to (d) of Article 15 will be Article 4 issues and thus outside its scope" (cfr. p. 1215, § 43.161).

(41) Cfr. D. Hayton, *The Hague Convention*, cit., p. 278, nota 44: "If the law governing the preliminary issues makes the disposition void there can be no trust. If such law makes the disposition voidable in certain events so that the disposition takes effect though being able in certain events to be set aside, it would seem that this should be recognized by the applicable trust law so that beneficiaries' interests should be treated as vested subject to being divested in those certain events".

(42) Cfr. G. Thomas - A. Hudson, *The law of trusts*, cit., *Chapter 43* (" *International trusts: choice of law*"), p. 1215, § 43.160: "Article 15 should be considered in conjunction with Articles 16 and 18. One or both of these Articles may apply even if Article 15 does not".

(43) Cfr. su tutti Cass. 27 ottobre 2008, n. 25843, in *R. not.*, 2009, p. 1263 ss., con nota di C. Ungari Trasatti: "Gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono affetti da nullità o annullabilità ma sono, invece, validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed inefficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva, attraverso l'esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimario di chiederne la riduzione".

(44) Sul campo di applicazione dell'art. 16 CAT, cfr. su tutti M.E. Corrao, voce " *Art. 16*", in Gambaro-Giardina-Ponzanelli, (curr.), *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, cit., p. 1293 ss., là dove si dimostra chiaramente (cfr. p. 1295 ss.) che detta norma contiene come suo sottoinsieme, il campo di applicazione dell'art. 15 CAT e che, per l'effetto, essa disciplina quantomeno tutte le problematiche giuridiche espressamente elencate nel predetto art. 15 CAT (e perciò anche quella della tutela dei legittimari), senza bisogno di passare per le norme di conflitto del foro; e per l'effetto, si conclude affermando che "la finalità omogenea che si è posta in luce tra l'art. 15 e 16 dovrebbe permettere a livello interpretativo di individuare nelle materie espressamente enunciate dall'art. 15 i settori di intervento *ratione materiae* in cui più frequentemente, anche se non certo in via esclusiva, è prevedibile sarà accordata rilevanza alle norme di applicazione necessaria che si esaminano" (cfr. p. 1297). Cfr. inoltre G. Thomas - A. Hudson, *The law of trusts*, cit., *Chapter 43*, p. 1215-1216, dove si afferma prima che "It is difficult to assess the potential scope of Article 16. Much will depend on the view individual jurisdictions take of it" (§ 43.164) e poi si aggiunge che, in ogni caso, "an important difference between Article 15 and 16 is that the latter is not restricted to matters other than trusts". Il che equivale a dire, *a contrariis*, che "per effetto dell'art. 16 acquistino rilevanza anche norme imperative di ordinamenti che non conoscono l'istituto in esame, quindi norme attinenti a materie estranee al trust come tale e in quanto tale, sebbene suscettibili di incidere sulla sua esecuzione, in quanto a questo collegate" (cfr. Corrao, voce " *Art. 16*", cit., p. 1297). V. infine anche J. Harris, *The Hague Trusts Convention*, cit., voce " *Article 16*", cit., p. 380, là dove si riferisce che l'art. 16 CAT "presumably, it will cover, in particular, international mandatory rules of the forum relating to matters specified in Article 15, such as succession, property transfers, insolvency and the like".

(45) Procedimento logico-giuridico bifasico che emerge da quanto esposto da J. Harris, in *The Hague Trusts Convention*, cit., a p. 156, là dove si riporta che, nel contesto del *rocket-launching process*, i giudici devono dapprima chiedersi: "according to the law identified by our choice of law rules for testamentary dispositions, are there any rules which restrict a party's right to alienate his property as he/she chooses?". Così che, ne risulta, che "then reference is immediately made to a single law for its answer to that question", e che, ancora, "then the court may proceed to ask 'if the transfer of property is prima facie valid, are there any restrictions on the ability of a party to create the trust structure with his property, according to the law applicable to the trust?'".

(46) Cfr. A. Reali, *Questioni inedite in materia di rapporti tra trust e azione revocatoria*, cit.

(47) Cfr. G. Pacchioni, *Delle obbligazioni in generale*, 2ª ed., Padova 1935, Parte II, Vol. I, cap. 2, p. 110; M. Allara, *Delle obbligazioni*, *Corso di diritto civile*, Lezioni raccolte da S. Deiana, Torino 1939, p. 277.

(48) Cfr. A. Butera, *Dell'azione pauliana o revocatoria*, Torino 1934, p. 553 ss.; A. Cicu, *L'obbligazione nel patrimonio del debitore*, Milano 1948, p. 30 ss.

(49) Cfr. G. Auletta, *Revocatoria civile e fallimentare*, Milano 1939, p. 30 ss.; L. Cosattini, *La revoca degli atti fraudolenti*, Padova 1950, p. 237 ss.; F.U. Di Blasi, *In tema di azione pauliana*, in *G. it.*, 1930, IV, c. 101 ss.; A. Maierini, *Della revoca degli atti fraudolenti fatti dal debitore in pregiudizio dei creditori*, Firenze 1912, p.to 23, p. 68 ss.; S. Pugliatti, *Teoria dei trasferimenti coattivi*, Messina 1931, p. 72-73, n. 42.

(50) Cfr. su tutti R. Nicolò, *Surrogatoria - revocatoria*, in *Tutela dei diritti*, art. 2900 - 2969, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1959, p. 181 ss., p. 182: "Si può anzitutto, in base al contenuto di tali disposizioni (*gli artt. 2901 e 2902 c.c.*, Ndr), escludere che la revocatoria importi nullità dell'atto impugnato. Assai chiaramente la legge assegna alla revocatoria il carattere di un'azione diretta a far dichiarare la *inefficacia* dell'atto compiuto dal debitore, *inefficacia relativa*, di cui cioè si può giovare soltanto il creditore che l'ha esercitata".

(51) Cfr. *ex plurimis* Cass. 24 ottobre 1983, n. 6239, in *Mass. F. it.*, 1983, c. 1272: "Nell'ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode dei terzi, i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e cioè con l'azione di nullità, ove questa sussista, oppure con l'azione revocatoria"; Cass. 19 febbraio 2000, n. 1904, in *R. not.*, 2001, p. 497 ss.: "L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. comporta la sola inefficacia relativa dell'atto impugnato, il quale resta pertanto valido tra i contraenti con la conseguenza che, qualora sia oggetto di revocatoria il conferimento immobiliare in una società, pur trattandosi di partecipazione essenziale, non potrà ritenersi operante il principio sancito dall'art. 2332 c.c. che preclude la declaratoria di nullità delle società per cause diverse da quelle elencate in tale norma".

(52) Cfr. Trib. Cassino, 8 gennaio 2009, in *Trusts*, 2009, p. 419 ss.; Trib. Cassino, 1° aprile 2009, in *Trusts*, 2010, p. 183 ss.; Trib. Torino, sez. dist. Moncalieri, 15 giugno 2009, in *Trusts*, 2010, p. 83 ss.; Trib. Modena, 14 marzo 2012, in *Trusts*, 2013, p. 51 ss.; Trib. Novara, 29 gennaio 2015, n. 81, in *www.ilcaso.it*; Trib. Forlì, 5 febbraio 2015 e Trib. Genova, 18 febbraio 2015, in *F. it.*, 2015, I, c. 2535 ss., con nota di Caputi- Palmieri; Trib. Sassari, 20 febbraio 2015, n. 271, in *Trusts*, 2015, p. 384 ss.; Trib. Bologna, 18 marzo 2015, n. 922, in *www.il-trust-in-Italia.it*; Trib. Bologna, 24 marzo 2015, in *Trusts*, 2015, p. 595 ss.; Trib. Milano, 24 aprile 2015, in *www.il-trust-in-Italia.it*; Trib. Milano, 20 maggio 2015, in *www.ilcaso.it*; Trib. Pavia, 4 giugno 2015, n. 193, in *Trusts*, 2015, p. 591 ss.; Trib. Modena, 16 giugno 2015, n. 1096, in *Trusts*, 2015, p. 587 ss.; Trib. Napoli, 16 giugno 2015, n. 8903, in *www.ilcaso.it*; Trib. Genova, 6 novembre 2015, in *www.ilfamiliarista.it*.

(53) Cfr. Trib. Firenze, 6 giugno 2002, in *Trusts*, 2004, p. 256 ss., a p. 258; Trib. Firenze, 9 novembre 2010, in *www.ilcaso.it*; Trib. Massa, 24 settembre 2014, n. 1054, in *Trusts*, 2015, p. 60 ss., a p. 61 e, infine, Trib. Monza, 12 gennaio 2015, n. 81, in *Trusts*, 2015, p. 292 ss., a p. 294, là dove il ragionamento di cui al testo è stato applicato a un *trust* auto-dichiarato, previa statuizione espressa sul punto che "l'applicazione di due diverse normative (*l'art. 6 CAT e l'art. 4 CAT*, Ndr) rende necessaria tale distinzione anche nei casi, come quelli in esame, in cui l'istituzione del *trust* e il trasferimento dei beni al *trustee* avvenga in un medesimo contesto".

(54) Perché una cosa sono le questioni di validità del negozio, nello specifico il *trust*, che attengono agli elementi intrinseci della fattispecie negoziale e che riguardano la sua struttura o il suo contenuto; mentre un'altra, e ben distinta, sono, invece, le questioni che attengono agli effetti del negozio verso i terzi, nello specifico i creditori del *settlor*/trasferente (e in questo senso hanno fatto scuola, in materia di responsabilità precontrattuale, Cass. 29 settembre 2005, n. 19024, in *G. it.*, 2006, c. 1599 ss., con nota di Sicchiero; Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, in *F. it.*, 2008, I, c. 784 ss., con nota di Scoditti).

(55) Cfr. D. Hayton, *The Hague Convention*, cit., p. 275, nota 38: "where trusts have been created to defraud creditors, whether or not the settlor is also trustee, creditors will, exceptionally, be allowed under the law applicable to the trust to have recourse to the trust assets".

(56) La quale, nel caso di specie, per quanto bizzarra possa sembrare, tiene tra l'altro conto della surrogazione reale, che caratterizza di *default* il patrimonio del *trust*.

(57) Cfr. D. Hayton, *The Hague Convention*, cit., p. 269, dove l'autore riferisce, in generale, "that such rules affecting the 'range of the rocket' may be regarded as the 'fuel' limiting that range". Si noti che muovendo da un'altra prospettiva ancora e volendo addirittura applicare, *a contrariis*, la stessa metafora della rampa di lancio e del missile ad altri strumenti, segnatamente di diritto privato interno, interessati da atti compiuti in frode ai creditori, non si può poi non convenire con quanto espressamente statuito, in un'occasione, in materia di società, dalla Corte di Cassazione. La quale nell'affrontare e risolvere il problema della revocatoria degli atti di conferimento di beni in società e dell'eventuale conflitto tra creditore revocante del socio e creditori della società, ha affermato che: "L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società e quindi non ostando l'art. 2332 cod. civ. (nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alla riforma apportata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), riguardante la nullità di quel contratto e non i vizi della singola partecipazione, che restano regolati dalle norme generali, né subendo alcun *vulnus* il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci, non determinando l'esito favorevole della stessa alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative" (cfr. Cass. 22 ottobre 2013, n. 23891, in *Mass. Giust. civ.*, 2013).

(58) Si supponga, infatti, che l'atto lesivo non sia compiuto dal *settlor* bensì, ad esempio, dal suo coniuge in regime di separazione dei beni. I beni 'conferiti' in *trust* entrano a far parte del *trust fund* ed essendoci surrogazione reale possono essere utilizzati per fare investimenti correlati agli obiettivi del *trust*. L'atto lesivo è valido, per il diritto italiano, e il *trust*, in sé non può che essere e rimanere valido, non avendo la problematica in questione (di riduzione o revocatoria che sia) a che fare, in via diretta, con l'istituzione del *trust*. Sicché tale problematica dev'essere risolta in base alla legge regolatrice del *trust*.

(59) In questo senso v. anche G. Sicchiero, *La responsabilità patrimoniale*, cit., p. 213.

(60) Per un breve richiamo ai quali ci si permette ancora una volta di rinviare ad A. Reali, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 722 ss.

(61) Segnatamente, sotto l'egida dell'art. 15, par. 1, CAT, nell'ipotesi di un *trust* maggiormente collegato al diritto italiano che presenti nondimeno (eccezion fatta per quelli di cui all'art. 13 CAT) elementi di internazionalità tali da rendere applicabili le norme interne di conflitto del foro e dell'art. 16, par. 1, CAT, nell'ipotesi di un *trust* maggiormente connesso al diritto italiano che (sempre salvi quelli di cui all'art. 13 CAT) non presenti alcun elemento di estraneità rispetto all'ordinamento interno.